

Repertorio N. 34028

Raccolta N. 5546

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore 17,05.

In Milano, via Serbelloni n. 13

Innanzi a me dottor Gianpaolo CESATI, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano e senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia del comparente con il mio consenso, è comparso il Signor:

- RUSCONI CLERICI Marco nato a Milano il 5 marzo 1958, domiciliato per la carica a Ispra (VA) via G. Leopardi n. 6, imprenditore, in qualità di Amministratore Unico della società

"COMACO S.P.A." con sede in Ispra (VA), via G. Leopardi n. 6, capitale sociale di euro 800.000,00 interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro Imprese di Varese 01563860830, R.E.A. numero 254151.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della nominata società, assemblea convocata in questo giorno e luogo in forma totalitaria, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

Approvazione del Bilancio al 31/12/2003 e delibere conseguenti;

- Nomina di Amministratori e del Collegio Sindacale con determinazione dei relativi emolumenti.

Parte straordinaria:

Adozione di un nuovo statuto sociale anche in conformità ai Decreti Legislativi n. 5 e 6/2003.

Aderendo alla richiesta, riporto qui di seguito le risultanze dell'assemblea medesima, già costituita per aver testè deliberato sulla parte ordinaria all'ordine del giorno.

Continua a presiedere e ne dichiara la validità, anche in questa sede, esso Signor RUSCONI CLERICI Marco:

- perchè presente l'intero capitale sociale portato dai signori:

- Marco Rusconi Clerici per il 20%

- Andrea Rusconi Clerici per il 20%

- Giulia Rusconi Clerici per il 20%

interventuti personalmente, nonchè dai signori

- Chiara Rusconi Clerici per il 20%

- Piero Rusconi Clerici per il 20%

questi ultimi per delega in data 30 maggio 2004 al signor Andrea Rusconi Clerici;

- per la presenza dell'Amministratore Unico e dell'intero Collegio Sindacale.

Il presidente richiama la recente riforma del diritto societario e la conseguente necessità di adeguare lo statuto della società alla nuova normativa in vigore dal primo gennaio 2004.

L'assemblea, presone atto, con voto palese all'unanimità

DELIBERA

1) di adottare, anche in conformità ai Decreti Legislativi 17 gennaio 2003 n. 5 e 6, un nuovo statuto sociale, nel testo che da me Notaio letto al comparente qui si allega sotto la lettera "A", dandosi atto ai fini della pubblicità che:

a) rimangono invariati:

REGISTRATO AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 3
IL 08/07/2004
N. 100214 SERIE J
E. 1432,83

- la denominazione sociale;

- la durata della società;

- la chiusura degli esercizi al 31 dicembre di ogni anno;

b) sono invece variati:

- l'oggetto sociale, riformulato solo nella parte generica; (articolo 2),

- la sede sociale, la cui indicazione viene limitata al solo Comune, attualmente Ispra (Varese) (articolo 3);

- le modalità di convocazione dell'assemblea (articolo 9).

c) è stata introdotta:

- la clausola compromissoria.

Null'altro essendo a deliberare la seduta viene sciolta alle ore 18,00.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto al comparente il quale lo approva.

Consta di 1 (un) foglio scritto con il computer ed a mano da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio per 2 (due) facciate intere e parte della terza fin qui.

F.ti: Marco Rusconi Clerici

Gianpaolo Cesati



STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA-CAPITALE

Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione "COMACO S.P.A."

Art. 2) La società ha per oggetto le seguenti attività:

l'acquisto, la permuta, la vendita, la locazione, la costruzione di beni immobili sia rustici che urbani e di impianti ed attività di agriturismo e di altri impianti ed attività turistiche, la gestione di immobili di proprietà sociale;

- la gestione di:

* R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani, autosufficienti, non autosufficienti parziali e non autosufficienti totali);

* C.D. (Centri diurni per Anziani);

- C.D.I. (Centri diurni integrati per anziani);

* I.D.R. (Istituto della Riabilitazione);

* Case di riposo;

* Case Albergo;

* Assistenza a domicilio di persone anziane;

* Poliambulatori specialistici per anziani e non;

* Centri di fisioterapia e di riabilitazione;

* Laboratori di analisi e di radiodiagnostica.

Essa potrà compiere, in Italia e all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari ritenute necessarie o utili, ma unicamente per il raggiungimento dello scopo sociale.

Potrà, inoltre, purchè non in via prevalente:

a) rilasciare fidejussioni e garanzie reali e personali in genere, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, anche a titolo gratuito;

b) assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma comunque garantiti, nonchè partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, ad eccezione delle attività riservate, di cui al Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e di altre attività finanziarie di cui al Decreto Legislativo n. 385/93.

Art. 3) La società ha sede in Ispra (Varese).

Essa potrà istituire unità locali, sedi secondarie e/o aprire agenzie, uffici, dipendenze commerciali, ovunque lo ritenga opportuno su determinazione dell'organo amministrativo.

Art. 4) La durata della società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050.

Art. 5) Il capitale sociale é di Euro 800.000 (ottocentomila) diviso in n. 8.000 (ottomila) azioni da nominali Euro 100 (cento) cadauna.

L'assemblea dei soci può escludere l'emissione dei titoli relativi.

La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 6) Le azioni potranno essere trasferite in tutto o in parte a soci e a terzi, sia per atto tra vivi, sia per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, é riservato agli altri soci il di-

ritto di prelazione in proporzione alle azioni di cui ciascuno è titolare.

L'offerta per l'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicata a tutti i soci risultanti dal libro soci con raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del prezzo di alienazione e del nome dell'acquirente.

I soci, entro un mese dalla data di ricezione della raccomandata, dovranno far conoscere, pure a mezzo di raccomandata la loro decisione di esercitare il diritto di prelazione ed in mancanza di tale tempestiva comunicazione decadranno dal diritto di prelazione stesso.

Qualora la prelazione venisse esercitata da più soci le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra di loro in proporzione alle azioni di cui ciascuno è titolare.

La clausola di prelazione non avrà effetto per il trasferimento di azioni in favore del coniuge e di parenti fino al secondo grado.

Art. 7) Al socio compete il diritto di recesso in tutti i casi espressamente previsti dal codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso ha effetto il giorno in cui la relativa comunicazione da parte del socio è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

TITOLO II ASSEMBLEE

Art. 8) Le assemblee ordinarie e straordinarie della società possono essere convocate e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia e nei paesi UE o in Svizzera.

La convocazione è fatta dall'organo amministrativo mediante uno qualsiasi dei seguenti mezzi purchè garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea e sempre che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori o l'Amministratore Unico e la maggioranza dei sindaci effettivi.

Art. 9) Hanno diritto di intervenire alla assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che abbiano

depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o in altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 10) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 11) Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea con le modalità previste dall'art. 2372 C.C.

Art. 12) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze della struttura o dell'oggetto sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogni qual volta il legale rappresentante della società lo creda opportuno.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione e validità della riunione nonché la validità delle deleghe ed il diritto di partecipare alle votazioni.

L'assemblea designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il notaio nel caso di assemblea straordinaria.

Art. 14) Per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione valgono le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 2368 e 2369.

Art. 15) Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Art. 16) Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 17) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri anche non soci.

L'Assemblea ordinaria delibera sul numero degli amministratori e provvede alla loro nomina.

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e possono essere rieletti.

Qualora la società fosse amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri in caso di divergenza fra gli stessi sulla revoca del Consigliere Delegato o in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno di essi, si intenderà caduto l'intero Consiglio.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri di amministrazione e di rappresentanza.

Art. 19) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Art. 20) Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in seguito a delibera del Consiglio stesso, può nominare procuratori speciali per determinati affari o gruppi di affari nonché institori da proporre a rami o settori dell'Impresa.

Art. 21) All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati se nominati, spetta la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

Art. 22) La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati, con raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 23) Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale, od altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda al Collegio Sindacale.

Art. 24) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dagli Amministratori in carica.

Le deliberazioni risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma, di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 25) Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 26) Il Collegio Sindacale della società è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre esercizi.

Il funzionamento del Collegio Sindacale è regolato dalle norme di Legge.

Ove ricorrano le condizioni il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile della società, salvo che sia nominato il revisore.

TITOLO IV

BILANCIO ED UTILI

Art. 27) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28) Gli utili netti risultanti dal bilancio predisposto ed approvato ai sensi di legge si ripartiscono come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di tale importo, fino alla reintegrazione di essa;

b) i rimanenti a disposizione dell'assemblea per la assegnazione del dividendo ai soci e per altre destinazioni.

TITOLO V


SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29) Se in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione la società si scioglie l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri e la retribuzione.

TITOLO VI

RINVIO

Art. 30) Per quant'altro qui non contemplato si rimanda alle disposizioni di legge



che regolano e disciplinano la materia.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) Tutte le controversie:

a) tra i soci, ovvero tra questi e la società, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili;

b) promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti; relative al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano.

in conformità al suo Regolamento Arbitrale Nazionale ed Internazionale, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

L' arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto applicando il sopracitato Regolamento Arbitrale.

Sede dell'arbitrato sarà Milano.

F.ti: Marco Rusconi Clerici

Gianpaolo Cesati

COPIA conforme all'originale.

Milano 08 LUG. 2004